



## PROMEMORIA PER LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita si deve effettuare entro il 10° giorno dalla nascita, presentando l'attestazione di nascita all'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza materno, paterno o del Comune dell'ospedale presso il quale è avvenuta la nascita, ma l'iscrizione anagrafica sarà registrata sempre presso il Comune di residenza della madre.

L'attestazione di nascita sarà rilasciata dal personale della S.C. di Ostetricia e Ginecologia in originale in busta chiusa alla madre prima delle dimissioni. Copia dell'attestazione, controfirmata dalla madre per ricevuta, sarà conservata presso gli archivi della Direzione Sanitaria, Presidio di Voltri

Per effettuare la dichiarazione di nascita, presso il Comune prescelto, occorre:

- Per le **coppie coniugate**: presentarsi, anche un solo genitore, con i documenti d'identità validi di entrambi. Non sono necessari i testimoni

- Per le **coppie non coniugate**:

- **Entrambi i genitori italiani**: è raccomandato effettuare, prima del parto e non prima della 24° settimana di gravidanza, il priconoscimento del nascituro recandosi entrambi i genitori presso l'ufficio nascite dove intenderanno effettuare la dichiarazione di nascita.

Si suggerisce di contattare preventivamente ufficio comunale prescelto per accordarsi sulle procedure e le tempistiche da seguire.

Oltre ai documenti d'identità validi dei genitori, è necessario presentare il certificato del ginecologo attestante la settimana di gravidanza. In questo modo, dopo il parto, potrà recarsi in comune un solo genitore con l'attestazione di nascita e con i documenti validi di entrambi.

- **Entrambi o uno dei genitori stranieri**: è raccomandato effettuare, prima del parto e non prima della 24° settimana di gravidanza, il priconoscimento del nascituro recandosi entrambi i genitori presso l'ufficio nascite dove intenderanno effettuare la dichiarazione di nascita.

Si suggerisce di contattare preventivamente ufficio comunale prescelto per accordarsi sulle procedure e le tempistiche da seguire anche in merito all'acquisizione della dichiarazione di capacità al riconoscimento rilasciata dall'Autorità Diplomatica del Paese di appartenenza. La firma del Console o altra autorità competente dovrà essere legalizzata dalla Prefettura italiana. Oltre ai documenti d'identità validi dei genitori e al certificato del ginecologo attestante la settimana di gravidanza occorre presentare dichiarazione di capacità al riconoscimento, di cui sopra. In questo modo, dopo il parto, potrà recarsi in comune un solo genitore con l'attestazione di nascita e con i documenti validi di entrambi.

Il documento di pre-riconoscimento sarà consegnato dall'Ufficio del Comune ai genitori, che lo dovranno esibire al momento della nascita al personale della S.C. di Neonatologia e conservare fino alla dichiarazione ufficiale di nascita.

Se al momento della nascita non è stato effettuato il pre-riconoscimento, il neonato verrà registrato in Ospedale con il cognome della madre, fino al momento della dichiarazione presso gli Uffici Comunali dove sarà ufficializzato il cognome del bambino. La modifica del cognome del neonato sulla documentazione clinica sarà effettuata non appena i genitori presenteranno al personale della S.C. Neonatologia prova dell'avvenuta dichiarazione o una autocertificazione di denuncia di nascita firmata da entrambi (ai sensi dell'art. 45 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445); quest'ultima modalità è esclusa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione non regolarmente soggiornanti in Italia.